

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 753)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1959

Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata

ONOREVOLI SENATORI. — La corresponsione dell'imposta sull'entrata col sistema dell'abbonamento, e cioè in base a canoni ragguagliati al volume degli affari, sebbene risponda a criteri evolutivi della tecnica e della pratica applicazione del tributo, si può dire che trovi la sua origine storica nell'ormai abrogato articolo 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva del tributo stesso. Fin d'allora, infatti, l'Amministrazione finanziaria, per sopperire alle continue e pressanti richieste delle categorie economiche interessate, che si andarono manifestando durante i lavori preparatori della legge, ravvisò l'opportunità di stabilire, d'accordo con le associazioni sindacali competenti, criteri e coefficienti da servire per la determina-

zione delle entrate soggette ad imposta nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva.

Furono così stipulati vari accordi con le associazioni di categoria ed in virtù di essi si procedette all'accertamento dell'entrata per categorie di prodotti o di contribuenti, mediante concordato annuale od abbinando la riscossione dell'imposta a quella di altri tributi.

L'esperienza dimostrò, però, l'inefficienza del sistema, che rivelò ben presto gravi difetti, quali:

a) lo snaturamento del carattere della imposta, la quale, per essere indiretta, postulava che a base dell'imposizione fossero presi in considerazione i singoli atti econo-

mici nella loro estrinseca manifestazione e non la capacità contributiva dei soggetti di imposta, rilevata attraverso un volume di entrate presunte e determinata con criteri del tutto empirici;

b) una scarsa redditività per l'Erario, dovuta al livellamento delle contribuzioni ed alla conseguente impossibilità di procedere a controlli e modificazioni delle originarie imposizioni.

Come immediato corollario dell'inconveniente testè lamentato, si ebbe una richiesta sempre più insistente dei vari operatori economici per generalizzare il sistema quasi contrattualistico che, mercè gli accordi, si era venuto man mano ad instaurare tra fisco e contribuente, col risultato di declassare al livello del patteggiamento quella pretesa tributaria che lo Stato deve invece poter liberamente esercitare in forza della sua potestà d'imperio.

Gli accennati inconvenienti indussero la Amministrazione finanziaria, e quindi il legislatore, ad abrogare l'articolo 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e ciò fu fatto con l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348. Con detto articolo, peraltro — ad evitare forse le immancabili reazioni che avrebbe provocato il repentino e totale passaggio da un determinato sistema ad un altro diametralmente opposto — si escogitò una soluzione mediana, disponendo, insieme all'abrogazione del citato articolo 16, che per alcune categorie di entrate, specificatamente indicate, il Ministro delle finanze avrebbe potuto, con propri decreti stabilire che l'imposta sull'entrata fosse corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto d'imposta ovvero mediante l'applicazione di aliquote o di quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

In seguito alle pressanti richieste delle categorie economiche interessate, il legislatore si venne poi a trovare nella necessità di ampliare sempre più la portata dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale

19 ottobre 1944, n. 348, ed estese il sistema dell'abbonamento o del pagamento in base ad aliquote o quote condensate a varie altre categorie di entrate. Si citano qui, in proposito, le disposizioni legislative che a tanto provvidero:

l'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386; l'articolo 12 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469; l'articolo 13 del decreto-legge 3 maggio 1948, numero 799; l'articolo 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1; l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955; l'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110; l'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 481 ed infine l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358.

Dopo tali premesse è doveroso far presente che quella parte dell'imposta generale sull'entrata riscossa con il sistema dell'abbonamento — intendendosi con tale locuzione il pagamento dell'imposta in base a canoni ragguagliati al volume degli affari — sollevò numerose critiche, tanto da indurre all'esame circa la opportunità della sopravvivenza del sistema stesso.

In particolare si obietta:

a) che l'I.G.E. pagata in abbonamento rappresenta un sistema non rispondente ai principi generali dell'imposizione indiretta;

b) che tale sistema è di difficile applicazione, perchè è impossibile controllare le numerose denunce dei contribuenti, attesa anche la scarsità del personale preposto agli Uffici;

c) che esso ha un costo di produzione assolutamente sproporzionato al rendimento.

Non mancherebbero certamente gli elementi per controbbattere siffatte affermazioni. Tanto per citarne uno basti considerare, quanto alla sproporzione tra costo e rendimento, che la critica difetta di criteri ponderativi. Non bisogna infatti dimenticare che l'I.G.E. in abbonamento è una delle forme di corresponsione di quel tributo che, considerato nel suo complesso, ha un costo di produzione addirittura irrisorio in confronto alla sua redditività.

Ma la critica presta il fianco ad una serena ed obiettiva valutazione laddove denuncia l'impossibilità, da parte degli Uffici, per la scarsità del personale preposto, di seguire con vigile cura le denunce dei contribuenti. In effetti è tale situazione che il presente disegno di legge tende ad eliminare, con la adozione di un nuovo sistema, il quale ha anche il pregio di liberare da lunghi e complicati adempimenti un considerevole numero di operatori economici appartenenti alla fase finale delle attività commerciali (oltre un milione e mezzo).

Passando ad illustrare il provvedimento nelle sue linee fondamentali, si ritiene anzitutto opportuno premettere che le categorie di operatori economici, per le quali attualmente è prevista la corresponsione dell'imposta con la forma dell'abbonamento, mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, sono le seguenti:

- 1) esercenti pubblici esercizi;
- 2) artigiani ambulanti;
- 3) esercenti prestazioni al dettaglio;
- 4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli, gondole;
- 5) professionisti;
- 6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;
- 7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di navigazione fluviale, lacuale, e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;
- 8) commercianti esercenti la vendita al pubblico;
- 9) venditori ambulanti.

È opportuno anche ricordare che nella disposizione dell'articolo 8 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che contiene una precisa enunciazione delle singole modalità di corresponsione del tributo, le entrate dipendenti dall'esercizio delle attività attualmente soggette al sistema dell'abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, sono disciplinate come segue:

1) *entrate conseguite da pubblici esercizi*: a) alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie e simili: in base al conto, nota od altro documento da redigersi dall'esercente,

con applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale; b) caffè, bar, osterie, bottiglierie e simili: in base ad apposito registro degli introiti;

2) *entrate conseguite da esercenti prestazioni al dettaglio, compresi gli ambulanti*: in base ad apposito bollettario delle riscossioni od anche a mezzo di fattura, nota o conto;

3) *entrate conseguite da esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole*: in base a denuncia trimestrale al competente Ufficio del Registro oppure, di volta in volta, a mezzo di fattura, nota o conto;

4) *entrate conseguite da professionisti, da agenti di cambio, commissionari di borsa, cambiavalute, spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco*: in base ad apposito bollettario delle riscossioni od anche a mezzo di fattura, nota o conto.

A ciò aggiungasi la importante norma contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, che, a modifica di quanto disposto dal citato articolo 8 della legge organica, per le vendite al minuto (e sono tali le vendite di merci o prodotti comunemente commerciati a peso, numero e misura, effettuate dai dettaglianti nei confronti di qualsiasi acquirente), ha stabilito che l'imposta si applica in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto, entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Si è ritenuto opportuno fare tale premessa per porre in evidenza che la forma dell'abbonamento non è una forma classica e tradizionale di pagamento dell'imposta sull'entrata, ma un sistema cui si è fatto ricorso per motivi di carattere del tutto contingente.

* * *

Fatte queste premesse d'indole generale, prima di passare all'esame dei singoli arti-

coli di cui si compone il presente disegno di legge, si ritiene opportuno di rilevare che esso, nelle sue grandi linee, può strutturalmente dividersi in due parti, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso sistema di pagamento dell'imposta, in sostituzione di quello in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari.

La prima parte (articoli da 1 a 4) riguarda le vendite al pubblico; la seconda (articoli 5 e 6) l'esercizio delle professioni e delle altre attività, elencate nell'articolo 5 del disegno di legge, che possono considerarsi come tipicamente produttive di servizi.

L'intento che si è proposto l'Amministrazione nello stabilire i criteri della nuova disciplina non poteva che essere quello di semplificare le modalità di pagamento, alleviando, sia il contribuente che gli Uffici, dalle formalità ed incombenze connesse al sistema dell'abbonamento e, nello stesso tempo, di assicurare la possibilità di uguali introiti in favore dell'Esercizio.

Per le vendite al pubblico il sistema adottato è di evidente chiarezza.

La vendita al pubblico nei confronti di privati consumatori viene dall'articolo 1 dichiarata esente dall'imposta, mentre, di converso, al fine di recuperare l'imposta che verrebbe altrimenti perduta, il successivo articolo 2 dispone che, per le altre vendite di materie, merci e prodotti, l'aliquota propria di imposta sull'entrata è maggiorata di trenta centesimi.

Le entrate conseguite in dipendenza della vendita al pubblico nei confronti di privati consumatori sono dall'articolo 1 dichiarate esenti dall'imposta. È bene subito rilevare che per vendite al pubblico nei confronti di privati consumatori s'intendono le vendite effettuate in locali di vendita al pubblico ad acquirenti che destinano i beni acquistati al diretto consumo. In altri termini è necessario, come si desume dal terzo comma dell'articolo 1, che la vendita, anche se avvenga in locali aperti al pubblico, non sia effettuata nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita o di industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. In tal caso,

infatti, così come avviene anche attualmente in regime di abbonamento, è dovuta l'imposta nella misura propria di ciascun bene venduto, da corrispondersi sulla fattura od altro documento che l'acquirente, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve farsi rilasciare dal venditore.

È evidente che sono anche escluse dal concetto di « vendita al pubblico » le vendite effettuate da fabbricanti, ancorché a privati consumatori, direttamente dalla fabbrica o luoghi di produzione; pure per tali vendite è obbligatoria la emissione di volta in volta di apposito documento da assoggettarsi ad imposta nei modi e termini normali.

Le condizioni formali che la legge richiede, ai fini dell'esenzione dell'imposta, sono due:

- a) che si tratti di negozi aperti al pubblico;
- b) che i detti negozi siano muniti della licenza di commercio per la vendita al pubblico.

Per gli ambulanti è sufficiente la sola licenza per l'esercizio del commercio in forma ambulante, mentre per i pubblici esercizi basta la licenza di pubblica sicurezza.

Quanto ai pubblici esercizi, è da notare che essi sono stati equiparati ai negozi di vendita al pubblico per quanto attiene al trattamento tributario previsto dall'articolo in esame, ma non totalmente. Ed invero, se si giustifica l'equiparazione per quegli esercizi che provvedono prevalentemente alle somministrazioni di beni, non altrettanto può dirsi per quei pubblici esercizi la cui attività consiste essenzialmente nella prestazione di servizi (alberghi, locande, pensioni, case da giuoco, eccetera): sono soltanto i primi, infatti, che, acquistando prodotti già gravati della maggiorazione prevista dalla emananda legge, verrebbero a subire un trattamento sperequato, rispetto ai venditori al dettaglio, qualora fossero tenuti a corrispondere nuovamente l'imposta anche sull'ultimo passaggio dei beni da loro immessi al consumo mediante la vendita e la somministrazione ai privati consumatori.

Inoltre, a norma del secondo comma dell'articolo 1, vengono escluse dal beneficio del-

l'esenzione le somministrazioni effettuate nei pubblici esercizi classificati di lusso e di prima categoria, nella considerazione che, di norma, in detti esercizi il prezzo praticato nei confronti dei clienti è di gran lunga superiore al valore dei prodotti somministrati.

Dei pubblici esercizi esclusi dal trattamento di esenzione si occupa l'articolo 5 del disegno di legge, del quale si dirà in seguito.

Quanto agli artigiani, è utile mettere in evidenza che essi vengono a conseguire un notevole vantaggio rispetto alle norme attualmente in vigore, secondo le quali sono equiparati agli industriali per ciò che concerne gli acquisti presso dettaglianti. In altri termini, oggi un artigiano che acquista presso un dettagliante è tenuto a pagare la imposta nei modi e termini normali, perchè tale acquisto è escluso dall'abbonamento, così come sono egualmente esclusi tutti gli acquisti presso dettaglianti effettuati da commercianti a scopo di rivendita o da industriali per la propria attività produttiva.

Per l'avvenire, invece, data la formulazione del terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, che ha escluso dall'esenzione stabilita per le vendite al pubblico soltanto gli acquisti effettuati da commercianti a scopo di rivendita o da industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione di altri prodotti, l'artigiano che acquista dal dettagliante non è più tenuto al pagamento d'imposta.

Così delineato il sistema, non è chi non veda come le proposte disposizioni facciano venir meno tutta la complessa struttura degli accertamenti in materia di vendite al pubblico, nonchè, di conseguenza, la spesso lunga e defatigante procedura contenziosa dinanzi alle Commissioni amministrative, che è intimamente connessa al sistema dell'abbonamento.

Il beneficio che ne deriva per gli Uffici del Registro non ha bisogno di particolare commento: basti dire che cade tutto un settore di attività, certamente il più farraginoso, e che gli Uffici potranno per l'innanzi dedicarsi con maggiori cure ai loro tradizionali servizi d'istituto. D'altra parte, il pagamento del tributo, nei modi stabiliti dal

disegno di legge, viene ricondotto entro gli schemi propri dell'imposta sull'entrata, dovendo la maggiorazione prevista dall'articolo 2 essere corrisposta, evidentemente, sul medesimo documento che viene emesso in occasione delle vendite.

È superfluo avvertire che, per la detta maggiorazione, è consentito al venditore lo esercizio della rivalsa a norma dell'articolo 6 della legge organica sull'I.G.E.

Come si è già in precedenza accennato, l'articolo 2 del disegno di legge contiene una norma diretta a compensare l'Erario della perdita che verrebbe a subire per effetto dell'abolizione dell'imposta che attualmente colpisce l'ultimo passaggio. Viene disposto, infatti, che, per le vendite di materie, merci e prodotti, escluse le vendite al pubblico, la aliquota propria di ciascun bene venduto è maggiorata di trenta centesimi e la stessa maggiorazione si applica, per evidenti ragioni perequative, anche per i prodotti provenienti dall'estero.

Ad evidenti finalità di perequazione fiscale risponde, poi, la norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, in base alla quale viene maggiorata di trenta centesimi l'aliquota d'imposta dovuta, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge organica sull'I.G.E. e successive modificazioni, per i passaggi di materie, merci e prodotti, effettuati da fabbricanti o produttori, ancorchè a carattere artigianale, ai negozi di vendita al pubblico separati dal luogo di produzione. Si è lasciata, in sostanza, immutata l'attuale disciplina legislativa che considera imponibili i passaggi di merci che hanno luogo tra la fabbrica o luogo di produzione ed i negozi di vendita al pubblico appartenenti allo stesso fabbricante o ad un suo intermediario.

Sempre nel campo delle vendite, ha particolare importanza l'articolo 4 del disegno di legge che, dopo aver precisato che la maggiorazione di trenta centesimi non si applica per le somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica, stabilisce, invece, che tale maggiorazione è dovuta per le vendite di materie, merci e prodotti, soggetti all'imposta in base ad aliquote condensate non com-

prensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto.

Lo stesso articolo 4 estende, poi, il sistema di pagamento dell'imposta « *una tantum* » al commercio dei libri usati, e stabilisce che il tributo va corrisposto, nella misura del 2 per cento, in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio.

Lo scopo di tale disposizione è quello di ricondurre nell'ambito dell'imposizione il commercio dei libri usati, che attualmente, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 799, e modifiche successive, sono soggetti all'i.g.e. del 2 per cento una volta tanto in occasione della loro vendita al pubblico.

È evidente che una abrogazione pura e semplice delle norme attualmente vigenti per la vendita al pubblico avrebbe lasciato il commercio dei libri usati fuori della sfera impositiva.

L'articolo 5 del disegno di legge fissa la misura e detta le norme di pagamento del tributo per le seguenti categorie di operatori economici:

a) alberghi, locande, pensioni, campeggi turistici, limitatamente all'attività ospitaliera, sale da biliardo e da giuoco, ancorchè annesse a pubblici esercizi; stabilimenti balneari; stazioni di monta del bestiame;

b) esercenti prestazioni al dettaglio, anche ambulantemente;

c) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

d) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vettura da piazza, motoscafi, battelli e gondole;

e) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Come si è in precedenza accennato, si tratta di operatori economici la cui attività si esplica essenzialmente attraverso la prestazione di servizi a privati consumatori.

Per le entrate conseguite da tali operatori, l'imposta viene fissata nella misura dell'uno per cento, fatta eccezione per gli alberghi classificati di lusso, a carico dei quali è dovuta anche l'addizionale del 2 per cento prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 359, e per i barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso, nei confronti dei quali vengono mantenute ferme l'aliquota e l'addizionale stabilite dalla legge anzidetta.

Allo scopo, poi, di facilitare i compiti inerenti alla corresponsione del tributo, si dà facoltà ai professionisti, agli agenti di cambio, ai commissionari di borsa e cambiavalute, nonchè agli spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione e corrieri ed imprese di imbarco e sbarco di assolvere l'imposta alternativamente, in abbonamento, in base ad annui canoni ragguagliati al volume degli affari, ovvero a periodi annuali posticipati con versamento in conto corrente postale all'Ufficio del Registro, annotando gli estremi del versamento su una apposita denuncia delle entrate conseguite.

In altri termini, gli accennati contribuenti potranno, ove lo ritengano opportuno, rinunciare a versare l'imposta col sistema attuale dell'abbonamento ed adottare una forma comoda di corresponsione dell'imposta stessa qual'è, indubbiamente, quella di versare la medesima sul conto corrente postale del competente Ufficio del Registro.

Tutte le altre categorie indicate nell'articolo 5 possono corrispondere l'imposta dovuta per le entrate conseguite o nei modi per esse prescritti in via generale e particolare della legge organica sull'i.g.e., ovvero, a periodi trimestrali posticipati, col versamento della somma sul conto corrente postale del competente Ufficio del Registro, annotando gli estremi del versamento su una apposita denuncia delle entrate conseguite.

S'intende che ciascun contribuente rimarrà responsabile e conseguentemente perseguibile a norma di legge, per le eventuali manchevoli e non veritiere dichiarazioni, e quindi per l'eventuale mancata o insufficiente corresponsione dell'imposta dovuta.

L'articolo 6 del disegno di legge tende ad eliminare le incertezze che, nel campo delle prestazioni al dettaglio, si sono avute in passato circa l'esatta individuazione non solo delle prestazioni, ma anche degli stessi prestatori.

Per tale motivo, il primo comma dell'articolo pone due condizioni perchè un operatore possa considerarsi esercente prestazioni al dettaglio agli effetti della applicazione dell'aliquota ridotta all'uno per cento per le entrate da esso conseguite :

1) che si tratti di esercente un'arte o mestiere, tra quelli previsti dall'articolo 33 del regolamento emanato per l'esecuzione della legge tributaria sull'entrata;

2) che sia iscritto nei ruoli dell'imposta mobiliare per il reddito di categoria C/1.

Il secondo comma dell'articolo precisa, poi, quali sono le operazioni che debbono ritenersi escluse dal campo delle prestazioni al dettaglio, e cioè:

a) le vendite di prodotti fabbricati dagli artigiani, escluse quelle su ordinazione;

b) le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci e prodotti effettuate nei confronti di esercenti attività similari o che formano oggetto di fabbricazione o di

commercio da parte del richiedente la prestazione.

Nel predisporre le suddette norme, si è fatto tesoro della esperienza acquisita negli anni in cui è stato in vigore l'abbonamento.

L'articolo 7 del disegno di legge fissa le sanzioni applicabili a carico dei trasgressori. Anche in tale campo, si è cercato di mantenere gli stessi criteri attualmente vigenti nel sistema dell'abbonamento, nel senso che si è mitigato il rigore della legge organica sull'i.g.e., declassando da reato a semplice illecito amministrativo, punibile quindi con pena pecuniaria anzichè con ammenda, il mancato pagamento d'imposta, sia pure intenzionale, da parte degli operatori economici più modesti, quali sono i prestatori di servizi in genere.

L'articolo 8 detta una norma di massima per l'applicazione delle disposizioni previste dal disegno di legge, richiamando, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia di imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

L'articolo 9, infine, dispone circa la decorrenza del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e modificazioni successive, le entrate conseguite in dipendenza delle vendite di materie, merci e prodotti effettuate in locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente, comprese le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi.

Per le somministrazioni effettuate nei pubblici esercizi classificati di lusso e di prima categoria l'imposta si corrisponde nei modi previsti dal terzo comma del successivo articolo 5, con le aliquote e le addizionali stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359.

Sono soggette all'imposta generale sulla entrata le vendite effettuate in locali di vendita al pubblico ed in pubblici esercizi, ovvero ambulantemente, nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilità, richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta a cura del venditore stesso nei modi normali e nella misura propria di ciascun prodotto.

Art. 2.

Per le vendite di materie, merci e prodotti, eccettuate quelle di cui al primo comma del precedente articolo, l'aliquota propria di imposta sull'entrata dovuta sulle materie, merci e prodotti venduti, è maggiorata di trenta centesimi.

La stessa maggiorazione di trenta centesimi si applica per l'importazione, da chiunque

effettuata, delle materie, merci e prodotti sopra indicati.

Art. 3.

Per i passaggi di materie, merci e prodotti, effettuati da fabbricanti e produttori, ancorchè a carattere artigianale, ai negozi di vendita al pubblico, ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota della imposta dovuta a norma delle dette disposizioni è maggiorata di trenta centesimi.

Art. 4.

La maggiorazione d'imposta di cui al precedente articolo 2 non si applica per le somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica.

Per le vendite di materie, merci e prodotti soggetti, a norma delle disposizioni in vigore, all'imposta generale sull'entrata in base ad aliquote condensate non comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto, tali aliquote sono maggiorate di trenta centesimi.

Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 2 per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso.

Per i libri usati giacenti presso i rivenditori al dettaglio, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sulla entrata è dovuta nella citata misura del 2 per cento, in modo virtuale, al competente Ufficio del Registro, in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle dette merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto. La

presentazione della dichiarazione ed il pagamento dell'imposta devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per le entrate conseguite dalle categorie economiche sottoelencate, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento:

- a) professionisti;
- b) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;
- c) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;
- d) alberghi, locande, pensioni, campeggi turistici, limitatamente all'attività ospitaliera. Per gli alberghi classificati di lusso è dovuta inoltre l'addizionale del 2 per cento prevista dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;
- e) sale da bigliardo e da giuoco, ancorchè annesse a pubblici esercizi, stabilimenti balneari;
- f) esercenti prestazioni al dettaglio, anche ambulantemente. Per i barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso restano in vigore l'aliquota e l'addizionale stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;
- g) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;
- h) stazioni di monta del bestiame.

Ai contribuenti delle categorie indicate alle lettere a), b) e c) è data facoltà di corrispondere l'imposta dovuta sulle entrate conseguite in dipendenza della loro attività, alternativamente, in abbonamento in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari, ovvero, annualmente, con versamento in modo virtuale all'Ufficio del Registro.

Ai contribuenti delle categorie indicate alle lettere d), e), f), g) ed h) è data facoltà di corrispondere l'imposta dovuta sulle entrate conseguite in dipendenza della loro attività, alternativamente, nei modi prescritti in via generale o particolare, per ciascuna categoria dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, ovvero trimestralmente con versamento in modo virtuale all'Ufficio del Registro.

Ai fini del pagamento annuale o trimestrale dell'imposta, i contribuenti, entro i dieci giorni successivi alla fine di ciascun anno o trimestre, presenteranno o spediranno al competente Ufficio del Registro apposita denuncia delle entrate conseguite, versando, nel medesimo termine, il tributo dovuto, sul conto corrente postale dell'Ufficio stesso. Gli estremi del versamento saranno annotati sulla denuncia.

A tale effetto, i contribuenti che intendano avvalersi del sistema del versamento a periodi annuali o trimestrali posticipati, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Registro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, obbligandosi a seguire il sistema prescelto per tutto l'anno solare in corso e per i successivi.

I contribuenti i quali intendano rinunciare al sistema di pagamento come sopra prescelto, debbono far pervenire all'Ufficio del Registro apposita dichiarazione entro il 30 novembre; detta dichiarazione esplicherà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Art. 6.

Agli effetti del precedente articolo 5, sono da considerare esercenti prestazioni al dettaglio gli esercenti arti e mestieri, previsti dall'articolo 33 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, ed iscritti nei ruoli dell'imposta mobiliare in categoria C/1.

Non costituiscono, peraltro, prestazioni al dettaglio:

a) le vendite di prodotti fabbricati dagli artigiani, escluse quelle su ordinazione. In tal caso, salvo l'ipotesi di cui al precedente articolo 3, l'imposta deve essere corrisposta nella misura propria di ciascun prodotto, con la maggiorazione stabilita dall'articolo 2, in base a documento scritto da emettersi nei modi e termini previsti dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, oppure in base ad apposito registro preventivamente vidimato a norma dell'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sul totale giornaliero delle vendite, entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le vendite stesse sono state effettuate;

b) le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci e prodotti effettuate nei confronti di esercenti attività similari o che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione.

In tal caso l'imposta è dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 7.

Il contribuente che, avendo scelto di corrispondere l'imposta mediante la denuncia annuale o trimestrale prevista dal precedente articolo 5, omette di presentare nei termini la denuncia stessa, incorre nella pena pecuniaria da lire mille a lire diecimila.

Indipendentemente da detta sanzione, per il mancato pagamento dell'imposta, totale o parziale, è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta evasa.

Art. 8.

Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto con essa compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia di imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

Art. 9.

La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1960.